



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009214 P-4.22.1
del 04/12/2013



Al Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Alla Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c. Al Ministero Affari Esteri
Nucleo di Valutazione - DGUE

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. COM (2013) 751.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero degli Affari Esteri in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
Ufficio IV
Istituzioni e Giuridico

Codice Mittente: 0186/

027/305

Roma, 2 DIC. 2013

(data e numero di protocollo)

Posizione:

G/PE				
------	--	--	--	--

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Riferimento: Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPE n. 8428 del 13.11..2013

NOTA:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee -
Ufficio coordinamento Politiche UE
Segreteria: CIAE
struttura@politicheeuropee.it

e, p.c. MAE

DGUE Ufficio I

In riscontro alla Nota in riferimento, si trasmette in allegato la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla proposta di Regolamento UE indicata in oggetto.

Amb. Luigi Mattiolo

Direttore Generale per l'Unione Europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009146 A-4.22.1

del 02/12/2013



8600709



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di Regolamento in esame è volta ad adeguare alla nuova disciplina degli “atti delegati” e degli “atti di esecuzione”, introdotta dagli artt. 290 e 291 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla “procedura di regolamentazione con controllo” ai sensi della Decisione 1999/468/CE (c.d. “Decisione sulla comitatologia”).

Il Trattato di Lisbona ha, infatti, modificato sensibilmente il quadro dei poteri delegati conferiti alla Commissione dal legislatore, distinguendo nettamente tra “atti delegati” (atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, cfr. art. 290 TFUE) e “atti di esecuzione” (atti giuridicamente vincolanti dell'Unione che richiedono uniformi condizioni di esecuzione, art. 291 TFUE).

La Commissione ha avviato, fin dalla seconda metà del 2011, il processo di adeguamento alle procedure previste dal Trattato di Lisbona di tutti gli atti giuridici contenenti riferimenti alla “procedura di regolamentazione con controllo”. La proposta in esame si pone a completamento di un pacchetto di tre proposte legislative. Dando seguito alla proposta di regolamento COM(2013)451 e alla proposta di regolamento COM(2013)452, la presente proposta riguarda l'allineamento dei rimanenti atti di base che contengono un riferimento alla suddetta procedura. Il metodo di adattamento risulta analogo a quello previsto dalle due precedenti proposte di Regolamento. Gli atti di base adattati al regime degli atti delegati figurano nell'Allegato I della proposta. Gli atti di base adattati al regime degli atti di esecuzione figurano nell'Allegato II della proposta. Nei casi in cui un medesimo atto contenga un elenco di competenze che, alla luce dei criteri degli articoli 290 e 291 del TFUE, risultino diverse tra loro (alcune di tipo delegato, altre di esecuzione), le singole disposizioni dell'atto in questione sono suddivise tra i due Allegati. Nei casi

in cui i poteri conferiti alla Commissione dagli atti di base non siano conformi al trattato, la proposta di Regolamento stabilisce la soppressione delle disposizioni in questione (Allegato III).

A. Rispetto dei principi comunitari

La proposta della Commissione è da ritenersi conforme al principio di attribuzione. Infatti, essa afferisce a materie già disciplinate da atti giuridici dell'Unione europea che devono essere aggiornati limitatamente agli aspetti procedurali relativi alle sopraggiunte disposizioni in materia di atti delegati e di esecuzione introdotte dal Trattato di Lisbona. Le basi giuridiche sono correttamente richiamate in premessa della proposta di Regolamento.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. L'obiettivo perseguito dalla proposta di Regolamento non può essere perseguito singolarmente dagli Stati membri in quanto l'adattamento della vigente normativa europea al nuovo regime degli atti delegati presuppone un intervento normativo a livello europeo.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto risultano proporzionati alla finalità. L'allineamento degli atti giuridici sopra richiamati al nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione richiede, infatti, uno strumento giuridico che abbia forza sufficiente a novellare gli atti che va ad emendare. Sul piano della forma, la scelta dello strumento regolamentare appare quindi necessaria ad intervenire sulle diverse tipologie di atti giuridici interessati al fine di introdurre una mera novella procedurale. Quanto al contenuto, la proposta di Regolamento si limita allo stretto indispensabile per raggiungere l'obiettivo fissato.

B. Valutazione del progetto di Regolamento.

Il progetto è valutabile positivamente. L'adattamento dei succitati atti giuridici si configura, infatti, come atto dovuto a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Esso lascia inoltre impregiudicate le procedure in corso, in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente alla citata "Decisione sulla comitatologia".

C. Valutazione d'impatto

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non comporta oneri finanziari per l'UE e gli Stati membri.

Sebbene i settori cui afferiscono gli atti giuridici dell'Unione interessati dalla proposta di Regolamento comprendano anche materie di legislazione concorrente ai sensi della Costituzione italiana, la proposta di regolamento si prefigge un mero aggiornamento procedurale e non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali rispetto al quadro normativo europeo vigente.

La proposta non presenta, infine, alcun impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.